

Educazione e insegnamento

Insegnante di scuola dell'infanzia

(ex scuola materna)

Figura professionale che si occupa dell'educazione dei bambini di età compresa fra i tre e i sei anni.

- **Profilo professionale**
- **Requisiti**
- **Formazione**
- **Accesso alla professione**
- **Indirizzi utili**
- **Bibliografia e legislazione**

● **Profilo professionale**

L'attività dell'insegnante di scuola dell'infanzia è finalizzata all'educazione di bambini di età compresa fra i tre ed i sei anni. In particolare la sua opera tende allo sviluppo della loro personalità, alla loro assistenza e preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

E' evidente come il lavoro dell'insegnante di scuola materna sia estremamente delicato, data la giovanissima età dei bimbi cui si rivolge: la sua azione deve essere improntata al rispetto dei bambini, dei loro bisogni, dei loro ritmi di sviluppo.

L'insegnante di scuola dell'infanzia predispone, assieme alle colleghe/i, un piano di lavoro che prevede una serie di attività ludiche, volte alla crescita sia psichica sia fisica dei bambini. Esse possono riguardare svariati settori: quello artistico espressivo, quello musicale, di educazione corporea, logico matematico, di educazione civica, ecologia.

Questa figura professionale deve inoltre essere capace di lavorare in équipe, in particolare collaborando con l'insegnante di sostegno (prevista per legge laddove vi siano bambini portatori di handicap) e con l'insegnante di religione cattolica (legge n. 121 del 1985).

Una parte del lavoro si svolge fuori classe e riguarda la programmazione dell'attività didattica insieme agli altri colleghi, gli incontri con i genitori e con i vari organismi collegiali, il proprio aggiornamento culturale e professionale attraverso corsi specifici.

L'orario di lavoro, nelle scuole pubbliche statali, è di 25 ore settimanali.

● **Requisiti**

E' essenziale l'intuizione psicologica, la facilità di comunicazione, la disponibilità alla vigilanza ed all'osservazione, lo spirito di iniziativa.

Dal 1977 l'accesso al ruolo di insegnante di scuola materna è esteso anche agli uomini.

● **Formazione**

La formazione iniziale degli insegnanti è stata sostanzialmente modificata dal nuovo sistema normativo predisposto dalla commissione MPI-MURST.

Per poter insegnare nelle scuole dell'infanzia pubbliche è stato sufficiente sino a qualche anno fa il possesso del diploma di Scuola magistrale o di Istituto magistrale oltre all'abilitazione conseguita mediante apposito

concorso.

A partire dall'anno accademico 1998/99 è stato attivato presso le Facoltà di Scienze della Formazione il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, di durata quadriennale. Tale corso è articolato in un biennio comune e in due indirizzi, rispettivamente per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della Formazione Primaria ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria.

Una parte importante della formazione degli insegnanti è anche legata all'aggiornamento, alla frequenza di corsi di specializzazione, che permettono un approfondimento delle varie discipline. Per informazioni in merito si può fare riferimento all'I.R.R.E. – Istituto Regionale di Ricerca Educativa - della propria regione.

● **Accesso alla professione**

A partire dall'anno 2002/2003 per poter insegnare nella scuola dell'infanzia statale è necessario il diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

I titoli di studio rilasciati dalla Scuola o dall'Istituto Magistrale non sono quindi più validi a meno che non siano stati conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia avviene attingendo alle graduatorie permanenti.

Le graduatorie permanenti sono delle liste nelle quali sono iscritti gli aspiranti docenti e sono suddivise in tre fasce.

Nelle prime due sono inseriti i supplenti di “lungo corso”, coloro cioè che hanno già effettuato molti anni di supplenza e che sono i primi ad essere assunti nel caso in cui siano previste nuove immissioni in ruolo. Nella terza fascia si inseriscono i neolaureati.

A partire dall'anno scolastico 2005/2006 le integrazioni e gli aggiornamenti in tali graduatorie sono effettuati con cadenza biennale. Tali graduatorie sono valide per gli

anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 e saranno riformulate per un ulteriore biennio a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008.

Ogni anno vengono stabiliti i termini e le modalità per l'aggiornamento e le nuove iscrizioni nelle graduatorie permanenti ai fini delle immissioni in ruolo e per il conferimento di supplenze annuali e temporanee del personale docente ed educativo.

La permanenza nelle graduatorie avviene su domanda dell'interessato e la mancata presentazione comporta la cancellazione dalle graduatorie, fermo restando il diritto a presentare richiesta di reinserimento in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie (anno scolastico 2007/2008).

Pertanto, anche chi è già inserito in graduatoria è obbligato a presentare la domanda di permanenza o aggiornamento pena la decadenza dalla graduatoria per il biennio 2005/2007.

Gli aspiranti docenti inclusi nelle graduatorie permanenti possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie di circolo e/o d'istituto.

Si tenga comunque presente che i prossimi contratti a tempo indeterminato saranno decisi non più a livello statale ma regionale, secondo le effettive necessità delle istituzioni scolastiche e attingendo ai corsi universitari. Non ci saranno più quindi insegnanti precari perché saranno abilitati solo i docenti che effettivamente servono. Non ci saranno altresì concorsi abilitanti.

Nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali gli educatori e gli insegnanti non hanno l'obbligo di possedere la specifica abilitazione prevista per i docenti occupati nella scuola dell'infanzia statale.

Si ritiene che per gli educatori e gli insegnanti che abbiano prestato la loro attività nei nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali prima dell'entrata in vigore della legge sulla parità scolastica, sia sufficiente il titolo di insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o il titolo di studio di maturità magistrale. L'ente può comunque stabilire procedure e meccanismi validi per le graduatorie successive adottando criteri

preferenziali nei confronti di coloro i quali possiedono il titolo di studio prescritto dalla legge.

Per quanto riguarda gli Asili nido del Comune di Torino ogni tre anni viene stabilita una graduatoria del personale docente. Coloro che richiedono l'inserimento devono possedere il titolo rilasciato dagli enti di Formazione Professionale della Regione Piemonte.

Per insegnare la religione cattolica è necessaria l'idoneità della Curia vescovile della propria zona, una sorta di certificato che attesti la conoscenza della materia e la correttezza morale.

Per insegnare in eventuali scuole civiche occorre contattare i relativi assessorati all'Istruzione.

Per insegnare nelle scuole private si può presentare domanda direttamente alle scuole.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere agli uffici scuola dei vari sindacati, ai CSA (ex Provveditorati agli Studi), e risulta utile la lettura di riviste specializzate in legislazione scolastica:

“Notizie della scuola”, quindicinale

“Scuola e insegnanti”, mensile.

● Indirizzi utili

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma tel. 0658491
<http://www.istruzione.it>
U.R.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - tel.0658492377/755/796
- SNALS - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI DELLA SCUOLA
- via A.Borgoni 8 - 00153 Roma - tel. 0658392911
- via Cibrario 33 – 10143 Torino – tel. 0114379001
- FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA CGIL
- via Leopoldo Serra 31 - 00153 Roma - tel. 06585480
- via Pedrotti 5 – 10147 Torino – tel. 0112442556
- COMUNE DI TORINO – Divisione Servizi Educativi – Settore Personale – 0114427416
<http://www.comune.torino.it/formazioneescuola/>
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE – via Pietro Micca 20 – 10122 Torino – tel. 0115163611 fax 01165163654
<http://www.piemonte.istruzione.it>
- CSA - CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI (ex PROVVEDITORATO AGLI STUDI) – via Coazze 18 – 10138 Torino – 0114404311
<http://www.csa-torino.net>
- I.R.R.E. – ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA EDUCATIVA DEL PIEMONTE – corso Vittorio Emanuele II 70 – 10121 Torino – tel. 0115606411

● Bibliografia e legislazione

- Dl. 16 aprile 1994, n.297
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”
pubblicato su Supp.ordinario n.79 alla Gazzetta Ufficiale n.115 del 19/05/94
- Legge 19 novembre 1990, n.341.
“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.341 del 23/11/90
- D.P.R. 31 luglio 1996, n.471
“Regolamento concernente l’ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria”
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.214 del 12/09/96
- D.M. 10 marzo 1997.
“Norme transitorie per il passaggio degli insegnanti della scuola materna ed elementare previste dalla legge n.341 del 19/11/90”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.175 del 29/07/97
- Legge 3 maggio 1999, n.124
"Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.107 del 10/05/99
- D.M. 27 marzo 2000, n. 123
"Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124"
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17/5/2000
- Legge 28 marzo 2003, n.53
“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2003
- Decreto Direzione Generale per il personale della scuola – Dipartimento per l’Istruzione – 31 marzo 2005
“Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente educativo aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007”.
- D.M. 30 giugno 2006, n. 50
“Assunzioni a tempo indeterminato di personale scolastico per l’anno scolastico 2006/2007”.

Trattando una grande massa di documentazione il CIDG di Torino dipende dalle sue fonti come ogni centro di documentazione. Per questo motivo alcuni errori possono sfuggire al nostro controllo.

Vi preghiamo di scusarci anticipatamente e di volerci segnalare.

Grazie per la collaborazione.

Copyright 2006 Centro Informazione e Documentazione Giovani del Comune di Torino.

La riproduzione del presente documento è vietata

La riproduzione parziale è consentita solo per uso pubblico e gratuito, citando la fonte.